



SETTORE IV – GESTIONE DEL TERRITORIO E

INFRASTRUTTURE

Oggetto: Contratto per conferimento di incarico professionale di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto “coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione operativa”, per l’attuazione dell’intervento denominato **LAVORI DI RECUPERO DI “VILLA MOLTISANTI” PER ATTIVITÀ CULTURALI – IMPORTO € 7.040.000,00”, nell’ambito del PNRR - M5C2 - INV. 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - CUP F23D21001050001.**

TRA

L’Amministrazione Comunale di RAGUSA, c.f. 00180270886, nella persona del Dirigente del Settore IV, _____, CF _____, domiciliato, ai fini del presente contratto presso la Residenza Comunale per la carica

E

il professionista _____, CF

_____, P.IVA _____ iscritto all’Albo

degli _____ della Provincia di _____ al

n. _____ sez _____ domiciliato, ai fini del presente contratto, in

_____.

PREMESSO che:

- con decreto del 30/12/2021, adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 4 del 7/01/2022, c'è stato approvato l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR– Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana", tra i quali risulta inserito l'intervento *LAVORI DI RECUPERO DI "VILLA MOLTISANTI" PER ATTIVITÀ CULTURALI* CUP F23D21001050001 dell'importo pari a € 6.500.000,00, incrementato successivamente ad € 7.040.000,00 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 213 del 12 settembre 2022, che dispone l'accesso al Fondo Opere Indifferibili;
- con determina dirigenziale n. 2678 del 24/04/2023 la somma di € 7.040.000,00 è stata impegnata al cap. 2652/2 cod. bil. 05.01-2.02.01.09.018 *"PNRR - INTERVENTO DI RECUPERO VILLA MOLTISANTI PER ATTIVITA' CULTURALI - M5C2 - Inv. 2.1 - CUP F23D21001050001"*;
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ha previsto che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente

destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;

- Con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI N. 1 TECNICO PROFILO MIDDLE, ARCHITETTO O INGEGNERE, DI COMPROVATA ESPERIENZA NEL CAMPO DEI LAVORI PUBBLICI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI, E LA FUNZIONE DI DIRETTORE OPERATIVO, NELL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO *LAVORI DI RECUPERO DI "VILLA MOLTISANTI" PER ATTIVITÀ CULTURALI* - IMPORTO € 7.040.000,00, NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2 - INV. 2.1 - CUP F23D21001050001;
- Con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria finale relativa alla selezione e _____ è risultato collocato in posizione utile per il conferimento di incarico di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo dei lavori, per l'attuazione dell'intervento denominato *LAVORI DI RECUPERO DI "VILLA MOLTISANTI" PER ATTIVITÀ CULTURALI - IMPORTO € 7.040.000,00*, nell'ambito del PNRR- M5C2 - I2.1 - CUP F23D21001050001.

Verificato il possesso del professionista dei requisiti di ordine generale di

cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016;

Verificata la regolarità contributiva del professionista con acquisizione d'ufficio dell'attestazione da parte di INARCASSA;

Tutto ciò premesso, visto e verificato, si conviene e stipula il seguente

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante:

«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed ai sensi

dell'art. 7, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, come

modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

ART.1 - (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - (Tipologia di contratto di lavoro)

Il presente contratto disciplina un rapporto di collaborazione professionale soggetto alle disposizioni vigenti in materia escludendo, in ogni caso, la configurazione di un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

Art. 3 - (Oggetto dell'incarico)

L'incarico conferito al Professionista, finalizzato all'attuazione dell'intervento in oggetto, è rivolto all'acquisizione delle seguenti prestazioni professionali:

- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

- Direzione operativa.

Art. 4 (Obblighi del Professionista)

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Il Professionista è tenuto inoltre ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall'Amministrazione ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.

Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dal Professionista nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che ne potrà disporre la diffusione o la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali, con la menzione a favore dell'autore della sola paternità dell'opera.

Il Professionista, compatibilmente e nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto sarà libero di effettuare prestazioni professionali in favore di terzi purché queste non comportino l'insorgere di conflitti di interesse con l'attività oggetto del presente contratto.

A tal fine, il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con riguardo alle attività svolte o in corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge e parenti e affini fino al terzo grado e dichiara di impegnarsi, durante il periodo di vigenza del contratto di lavoro autonomo a non essere destinatario di altri incarichi da parte del Comune di Ragusa.

La violazione delle prescrizioni sopradescritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento.

Art. 5 (Modalità di svolgimento della prestazione)

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, ed in particolare del R.U.P. dell'intervento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Il Professionista, nella redazione della documentazione connessa all'espletamento dell'incarico affidatogli, è tenuto ad indicare che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, attraverso l'utilizzo dello specifico logo contenente l'emblema dell'Unione Europea e la Frase "Finanziato dall'Unione Europea Next Generation UE" reperibile all'interno dei siti istituzionali della UE o, su richiesta, fornito dal Comune di Ragusa: La

documentazione dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione Componente ed investimento (M5C2-Inv.2.1).

Il Professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito della M5C2 Inv. 2.1. In particolare, il Professionista dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dallo schema di contratto;

- provvedere alla trasmissione al Comune di Ragusa di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'Investimento 2.1 (M5C2I2.1), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Ragusa di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Il professionista si impegna altresì ad uniformarsi alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria, o anche solo opportuna, al fine della tutela della sicurezza dei lavoratori o del rispetto delle regole dettate per gli interventi del PNRR.

ART. 6 – (Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio DNSH)

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, il professionista è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale, così come indicato all'interno della *“Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”*, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti ambientali.

A tal fine, il professionista è tenuto, nella redazione della documentazione, a comprovare il rispetto dei requisiti tassonomici e della normativa di riferimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e pertanto secondo quanto stabilito dalla *“Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”*, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del

Ragioneria Generale dello Stato.

ART. 7 – (Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone)

Il Professionista è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati alla Missione 5 Componente 2 investimento 2.1 con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta al Comune di Ragusa (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 8 – (Penalità)

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione - anche con riferimento agli specifici obblighi PNRR - delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Ente Committente potrà applicare le seguenti penalità:

Inadempimento	Penalità
<i>Ipotesi di incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto</i>	<u>uno per mille</u> dell'onorario della prestazione prevista in contratto che risulti incompleta o inadeguata, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo fino al suo completamento
<i>Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47</i>	<u>zero virgola sei per mille</u> dell'importo contrattuale per il ritardo

<i>commi 3, 3 bis del D.L. n. 77/2021 inferiore a 3 mesi</i>	nell'adempimento.
<i>Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis del D.L. n. 77/2021 superiore a 3 mesi</i>	<u>uno per mille</u> dell'importo contrattuale per il ritardo nell'adempimento.

Qualora dagli inadempimenti di cui al comma precedente derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'Ente Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti del Professionista.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento del Professionista agli obblighi previsti all'artt. 4, 5, 6 e 7 del presente contratto.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti capoversi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 20% del corrispettivo professionale.

ART. 9 - (Clausola risolutiva espressa ed ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale)

In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 4,5,6 e 7 nonché delle disposizioni impartite nell'ambito del PNRR il contratto può essere risolto di diritto, anche senza previa diffida, ai sensi dell'art.1456 c.c..

L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora l'incaricato non abbia provveduto ad adempiere a seguito di formale diffida ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

Non sarà in ogni caso riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 10 – (Risarcimento)

Qualora a causa di inadempienze del Professionista si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il professionista sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati, quali a titolo puramente esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento in oggetto, tale da impedire il rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2 dell' Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto in oggetto:

1. **Pagamento del 30% dei SAL** entro il 30 settembre 2024;
2. **Conclusioni dei lavori** entro il 31 marzo 2026;

b) fatti imputabili al Professionista che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento in oggetto, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Amministrazione;

c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico.

Art. 11 - (Recesso)

L'Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento da comunicare mediante posta elettronica certificata, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale ipotesi il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Professionista può recedere dal contratto per gravi motivi, che rendono impossibile proseguire la prestazione professionale di cui dovrà dare dimostrazione all'Amministrazione Comunale nella comunicazione mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 mesi.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso e si obbliga a consegnare senza ritardo e comunque non oltre 10 gg tutta la documentazione fino ad allora elaborata, che sarà oggetto di verifica ai fini della quantificazione dell'importo da corrispondere.

Art. 12 - (Obblighi dell'Amministrazione)

L'Amministrazione comunale di Ragusa, attraverso il Dirigente del Settore IV, mette a disposizione del Professionista una postazione di lavoro, non dedicata, nonché le strutture ed i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico attribuito ed applica per il Professionista le medesime misure per la tutela della salute e della sicurezza previste per i lavoratori subordinati che prestano la propria attività.

Art. 13 - (Durata dell'incarico)

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e

termina il ___/___/___ [durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026].

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera d) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss-mm-ii. al solo fine di completare la prestazione per ritardi non imputabili al professionista ferma restando la misura del compenso come prevista dal presente contratto.

Art. 14 - (Corrispettivo)

Per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto, sulla base delle caratteristiche professionali del Professionista, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento della stessa dal Professionista garantite per le prestazioni da rendere, è riconosciuto un compenso giornaliero di Euro € 300,00 (trecento/00), oltre IVA e la rivalsa del contributo previdenziale, per un importo massimo pari a € 128.700,00 nel triennio, in ragione della prestazione professionale esperibile per il numero massimo di giornate pari a 429 da 8 ore, per un totale complessivo di 3432 ore, comprensivo di tutte le spese sostenute per l'adempimento degli obblighi succitati, che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo, fermo restando che il limite massimo di gg/pp annuo non può essere superiore a 165.

Per esigenze connesse allo svolgimento del coordinamento della sicurezza, fermo restando il rispetto del totale ore nel triennio, al fine di assicurare la presenza in cantiere, potrà essere concordato un diverso numero di ore giornaliere e di giornate complessive.

L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del presente contratto farà carico sulle risorse finanziate al comune di Ragusa per la realizzazione dell'intervento *LAVORI DI RECUPERO DI "VILLA MOLTISANTI" PER ATTIVITÀ CULTURALI*, dell'importo complessivo di € 7.040.000,00 – CUP F23D21001050001, nell'ambito del PNRR– Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1;

Il compenso è da intendersi al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA.

Il compenso è corrisposto con cadenza trimestrale, previa presentazione da parte del Professionista della fattura di pagamento, di una relazione sulle attività svolte, nonché degli allegati in originale, laddove previsti, dei prodotti realizzati alla fine di ciascun trimestre solare, controfirmata dall'Amministrazione e previa valutazione positiva dell'attività svolta effettuata dalla medesima circa la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito al Professionista rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.

La liquidazione del compenso, tenuto conto della complessità delle procedure di pagamento, sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura.

Art. 15 - (Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative)

L'Amministrazione provvede al pagamento del compenso al Professionista, unitamente agli oneri da Essa dovuti per legge, quali IVA e la rivalsa del contributo previdenziale.

L'Amministrazione provvederà, altresì, ad effettuare il versamento delle

ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 16 - (Impossibilità della prestazione e cessazione del rapporto)

Qualora si verificano eventi che, per causa non imputabile al professionista, comportino l'impossibilità temporanea o definitiva di eseguire la prestazione, il Professionista si impegna a darne immediata comunicazione all'Amministrazione che valuterà le eventuali azioni da intraprendere al fine di assicurare la continuità dell'apporto specialistico all'azione dell'Amministrazione.

In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni e comunque non oltre i 60 (sessanta), per eventi di cui al precedente capoverso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dal presente contratto.

All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, per qualsiasi causa, l'Amministrazione non corrisponderà al Professionista alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altre indennità comunque ricollegabili - anche indirettamente- alla cessazione del rapporto contrattuale.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso il Professionista avrà diritto al compenso in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

ART.17 - (Codice di comportamento)

Il professionista, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso visione ed accettato di rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento del

Comune di Ragusa approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 64 del 23.02.2021, pena la risoluzione del contratto.

In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertata, da parte dell'Amministrazione, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il professionista è altresì tenuto ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza inserito nel PIAO adottato dal Comune di Ragusa e disponibile all'indirizzo istituzionale del Comune di Ragusa.

ART.18 - (Divieto di pantouflage – D. Lgs. 165/2001)

Al fine di assolvere agli obblighi dettati dal D. Lgs. 165/2001, il Professionista dichiara, a pena di risoluzione ipso jure del presente contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente. A tal fine l'Ente si riserva di richiedere

all'aggiudicatario, il quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

ART.19 - (Domicilio digitale e rappresentanza delle parti)

Il Professionista elegge il proprio domicilio digitale ai sensi dell'art.37 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per tutti gli effetti del presente contratto, presso il seguente indirizzo: _____

Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio digitale indicato si intende efficacemente ricevuta dall'aggiudicatario. L'aggiudicatario individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto; l'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile del Procedimento.

Art. 19 - (Rinvio a norme di legge)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

Art. 20 - (Trattamento dati)

Il Professionista acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e del nuovo Regolamento UE 679/2016 ("RGPD") il Comune di Ragusa si impegna a rispettare la riservatezza

delle informazioni fornite dal Professionista. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 21 - (Foro esclusivo)

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l'Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Ragusa

Art. 22 - (Tracciabilità)

Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L.n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L.n. 136/2010.

Art. 23 - (Attuazione e pubblicità)

Ai sensi dall'art. 3, commi 44 e 54 della Legge n. 244/2007, il presente contratto riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii..

Ragusa, _____

Il Dirigente

Il Professionista

(.....)

(.....)

SCHEMA